

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2038 DEL 07/12/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E IL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANI.IN.VENETO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA DGRV 2068/2015 E DGRV 1341/2017. DURATA ANNUALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE. PRESA D'ATTO.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 2132/22

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con DGR 2068/2015 e successiva 1341/2017, di modifica della precedente, la Regione del Veneto ha effettuato una ricognizione della normativa sulla disciplina dei fondi sanitari integrativi che erogano prestazioni aggiuntive rispetto a quelle garantite dal SSN, nonché approvato uno schema di convenzione per l'erogazione di prestazioni a favore dei soggetti assistiti da gestori di fondi sanitari integrativi.

SANI.IN.VENETO, Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane del Veneto, costituito da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL del Veneto, con sede a Marghera (VE), in via Fratelli Bandiera n. 35, C.F. 90164060270, è un'associazione senza scopo di lucro, con ambito di operatività nella regione Veneto, avente la finalità di erogare i trattamenti e le prestazioni socio-sanitarie, rispettivamente integrativi e complementari al Servizio Sanitario Nazionale in favore delle aziende e dei dipendenti artigiani della Regione Veneto

La Regione del Veneto, con Decreto dell'Area sanità e sociale n. 9 del 13 febbraio 2014 ha istituito un Tavolo Tecnico composto da diverse Aziende sanitarie e SANI.IN.VENETO le cui attività hanno condotto all'assunzione della sopra ricordata determinazione giuntale DGRV 2068 del 30.12.2015 poi modificata con DGRV 1341 del 22.8.2017, Tavolo tecnico che, nel prosieguo, tra le altre, ha valutato possibilità di condivisione con le Aziende SSR dei percorsi amministrativo-contabili sottesi all'erogazione di prestazioni ai fondi sanitari integrativi ritenendo opportuno procedere a una prima fase sperimentale così da consentire la valutazione dell'effettivo impatto e sostenibilità per il SSR delle attività.

In tale contesto la Regione del Veneto, attraverso il Tavolo Tecnico, ha recepito la disponibilità da parte dell'Azienda U.L.SS. n. 8 a sperimentare, da subito, la possibilità di erogare prestazioni a fondi, avendo avviato trattative per un accordo di convenzionamento con SANI.IN.VENETO i cui contenuti hanno ricevuto il benestare della Regione, e nel prosieguo anche da parte dell'Azienda Ospedale Università di Padova, quest'ultima subordinatamente a valutazioni operative interne. L'accordo condiviso a livello regionale assume quindi, come ricordato, valenza sperimentale ed è finalizzato anche a definire le procedure amministrative e contabili connesse al rapporto di convenzionamento; esso coinvolge inizialmente l'Azienda U.L.SS. 8 e il Fondo SANI.IN.VENETO e in caso di valutazione positiva dell'esperienza di convenzionamento il modello potrà poi estendersi subordinatamente e nei limiti della sostenibilità del SSR - anche ad altre Aziende sanitarie della regione Veneto.

L'articolo 115, comma 1, lett. a) del CCNL Area Sanità del 19/12/2019 disciplina la libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4 (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti).

L'articolo 117, comma 7 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019, prevede la possibilità di svolgere attività a pagamento in favore di terzi remunerata sotto forma di obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate.

L'articolo 43 della Legge 27/12/1997, n. 449 prevede la possibilità per il personale dipendente di svolgere attività a pagamento in favore di terzi;

Sulla proposta di convenzionamento sono stati acquisiti, e sono agli atti, i pareri della Direzione Strategica e della Direzione Medica Ospedaliera.

Si rappresenta al riguardo come le attività oggetto della presente convenzione rientrino fra quelle disciplinate dagli artt. 115 comma 1 lett. a) e 117 comma 7 del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019

nonché dagli artt. 23 e 37 del vigente Regolamento Aziendale per l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto si propone di prendere atto della stipula della Convenzione tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e il fondo sanitario integrativo regionale SANI.IN.VENETO di durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare di accordo e nei rispettivi documenti "*Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di diagnostica*" (All. 1), "*Nomenclatore Tariffario check up standard*" (All. 2) e "*Modalità di presa in carico ed erogazione delle prestazioni - Protocollo delle procedure*" (All. 3) che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, della stipula della Convenzione tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e il fondo sanitario integrativo regionale SANI.IN.VENETO di durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare di accordo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare i documenti: "*Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di diagnostica*" (All. 1), "*Nomenclatore Tariffario check up standard*" (All. 2) e "*Modalità di presa in carico ed erogazione delle prestazioni - Protocollo delle procedure*" (All. 3) allegati alla Convenzione di cui al punto 1;
3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell'accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Salvatore Barra –dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE TRA

l'AZIENDA ULSS 8 BERICA, di seguito denominata “Struttura Sanitaria”, con sede e domicilio fiscale in viale Rodolfi 37, Vicenza– partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

E

SANI.IN.VENETO, di seguito denominato “Fondo/Sani.in.Veneto” con sede e domicilio fiscale in Via F.lli Bandiera 35, Marghera (VE), codice fiscale n. 90164060270 rappresentata dal Presidente, Dr. Antonio Morello

PREMESSO CHE

- con DGR 2068/2015 e successiva 1341/2017, di modifica della precedente, la Regione del Veneto ha effettuato una ricognizione della normativa sulla disciplina dei fondi sanitari integrativi che erogano prestazioni aggiuntive rispetto a quelle garantite dal SSN, nonché approvato uno schema di convenzione per l'erogazione di prestazioni a favore dei soggetti assistiti da gestori di fondi sanitari integrativi;
- SANI.IN.VENETO è un'associazione senza scopo di lucro, con ambito di operatività nella regione Veneto, avente la finalità di erogare i trattamenti e le prestazioni socio-sanitarie, rispettivamente integrativi e complementari al Servizio Sanitario Nazionale in favore delle aziende e dei dipendenti artigiani della Regione Veneto;
- SANI.IN.VENETO intende far sì che i propri assistiti possano usufruire delle prestazioni e dei servizi sanitari in convenzione in forma indiretta ovvero con anticipo e versamento del costo delle prestazioni a totale carico dell'assistito e con successivo rimborso all'assistito, da parte del Fondo, delle spese sostenute; il tutto senza alcun obbligo di esclusiva a favore della Struttura e senza l'instaurazione di alcun vincolo di lavoro subordinato, di mandato, di agenzia o di rappresentanza;
- la Regione del Veneto, con Decreto dell'Area sanità e sociale n. 9 del 13 febbraio 2014 ha istituito un Tavolo Tecnico composto da diverse Aziende sanitarie e SANI.IN.VENETO le cui attività hanno condotto all'assunzione della sopra ricordata determinazione giuntale DGRV 2068 del 30.12.2015 poi modificata con DGRV 1341 del 22.8.2017, Tavolo tecnico che, nel prosieguo, tra le altre, ha valutato possibilità di condivisione con le Aziende SSR dei percorsi amministrativo-contabili sottesi all'erogazione di prestazioni ai fondi sanitari integrativi ritenendo opportuno procedere a una prima fase sperimentale così da consentire la valutazione dell'effettivo impatto e sostenibilità per il SSR delle attività;
- in tale contesto la Regione del Veneto, attraverso il Tavolo Tecnico, ha recepito la disponibilità da parte dell'Azienda U.L.SS. n. 8 a sperimentare, da subito, la possibilità di erogare prestazioni a fondi - avendo avviato trattative per un accordo di convenzionamento con SANI.IN.VENETO i cui contenuti hanno ricevuto il benestare della Regione – e nel prosieguo anche da parte dell'Azienda Ospedale Università di Padova, quest'ultima subordinatamente a valutazioni operative interne;
- l'accordo condiviso a livello regionale, assume quindi, come ricordato, valenza sperimentale ed è finalizzato anche a definire le procedure amministrative e contabili connesse al rapporto di convenzionamento, esso coinvolge inizialmente l'Azienda U.L.SS. 8 e il Fondo SANI.IN.VENETO e in caso di valutazione positiva dell'esperienza di convenzionamento il modello potrà poi estendersi – subordinatamente e nei limiti della sostenibilità del SSR - anche ad altre Aziende sanitarie della regione Veneto;
- l'articolo 115, comma 1, lett. a) del CCNL Area Sanità del 19/12/2019 disciplina la libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4 (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti);
- l'articolo 117, comma 7 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019, prevede la possibilità di svolgere attività a pagamento in favore di terzi remunerata sotto forma di obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate;
- l'articolo 43 della Legge 27/12/1997, n. 449 prevede la possibilità per il personale dipendente di svolgere attività a pagamento in favore di terzi;
- la Struttura Sanitaria fornirà agli assistiti del Fondo in forma indiretta le prestazioni oggetto della convenzione, in ottemperanza alla normativa vigente in tema di rispetto delle liste di attesa;
- che l'Azienda ULSS 8 e SANI.IN.VENETO condividono quanto indicato nello schema di Accordo quadro tra la Regione del Veneto e i Fondi/Casse/Gestori approvato con DGR n. 2068/2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente convenzione si applica all'erogazione, in favore degli assistiti del Fondo di:

1) **prestazioni sanitarie di diagnostica e check up** effettuate dal personale sanitario dell'Azienda ULSS 8 in regime di libera professione *intramoenia* e attività aziendale a pagamento, cd. "solvenza", ai sensi degli artt. 115, comma 1, lett. a) e 117, comma 7 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019.

Art. 2 – OGGETTO

Sono oggetto della presente convenzione:

1) **prestazioni di diagnostica e check up** indicate nell'*Allegato 1 Nomenclatore Tariffario Prestazioni di diagnostica e nell'Allegato 2 Pacchetto di prevenzione check up* così specificate:

- prime visite e visite di controllo finalizzate alla valutazione dello stato di salute degli assistiti aderenti a SANI.IN.VENETO;
- percorsi Clinico-Diagnostici di Prevenzione (attività di check up) con accertamenti finalizzati ad un controllo generale da effettuarsi in modo tempestivo e completo, su soggetti sani.

Nello specifico il pacchetto comprende indagini cliniche, strumentali, di laboratorio e visite specialistiche volte alla definizione di un quadro complessivo di salute, ricercando anche eventuali specifici fattori di rischio.

In linea di massima gli esami rientranti nei Percorsi *check up* devono essere erogati nella stessa giornata e prevedono l'accoglienza degli assistiti del Fondo nell'area Degenze Private dell'Azienda ULSS 8.

Il dettaglio delle prestazioni inserite nel Percorso *check up* è in fase di revisione/aggiornamento da parte dell'Azienda ULSS 8 e sarà cura della stessa comunicarlo a SANI.IN.VENETO una volta concluso.

2) **tariffe**, in conformità a quanto previsto nelle premesse, gli iscritti SANI.IN.VENETO si assumono l'onere del pagamento diretto delle tariffe concordate per le prestazioni di cui al punto 1; SANI.IN.VENETO si impegna a rimborsare gli importi versati in anticipo dai propri assistiti all'Azienda ULSS 8, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contenute nei documenti che descrivono le modalità di presa in carico e di erogazione delle prestazioni.

Art. 3 - IMPEGNI DELL'AZIENDA ULSS 8

L'Azienda ULSS 8 si impegna a:

- a) definire, per le prestazioni di cui all'articolo precedente, apposite procedure amministrative e organizzative al fine di offrire agli assistiti di SANI.IN.VENETO un percorso "dedicato";
- b) inviare periodicamente a SANI.IN.VENETO l'elenco aggiornato delle prestazioni disponibili;
- c) predisporre apposite procedure operative per disciplinare le modalità di erogazione e gestione di tali prestazioni, come precisato nell'*Allegato 3 Protocollo delle procedure*;
- d) offrire agli assistiti aderenti a SANI.IN.VENETO, ove consentito dalla legislazione vigente, delle tariffe scontate rispetto a quelle in vigore;
- e) formare e aggiornare il personale dell'Azienda ULSS 8 dedicato alla gestione delle procedure di prenotazione e riscossione;
- f) individuare un referente amministrativo per la parte giuridica/economica ed un referente sanitario per l'organizzazione delle prestazioni da erogare, i cui nominativi saranno forniti all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4 - IMPEGNI DEL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANI.IN.VENETO

Il Fondo sanitario integrativo SANI.IN.VENETO si impegna a:

- a) promuovere la più ampia informazione/pubblicizzazione presso i propri assistiti delle prestazioni offerte

- dall'Azienda ULSS 8 oggetto della convenzione, nonché delle procedure operative al fine di facilitarne l'accesso;
- b) definire e comunicare all'Azienda ULSS 8 le modalità di identificazione degli aderenti ai programmi di assistenza sanitaria;
 - c) rimborsare in forma indiretta le prestazioni erogate agli assicurati;
 - d) individuare un referente per i rapporti tra SANI.IN.VENETO e Azienda ULSS 8, il cui nominativo sarà fornito all'atto della sottoscrizione della presente convenzione e mettere a disposizione dell'Azienda ULSS 8 un recapito telefonico diretto e operativo come indicato *nell'Allegato 3 Protocollo delle procedure*.

Art. 5 – MODALITA' DI PRESA IN CARICO ED EROGAZIONE

Per le prestazioni di cui all'Art. 2 sono previste delle modalità di presa in carico ed erogazione personalizzate, nei limiti delle disponibilità delle agende dei professionisti che aderiscono al convenzionamento, come illustrato nell'*Allegato 3 Protocollo delle procedure*, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 6 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI A TARIFFE CONVENZIONATE CON UTILIZZO DELLA CARD

L'accesso alle prestazioni come individuate *nell'Allegato 1 Nomenclatore Tariffario Prestazioni di diagnostica e nell'Allegato 2 Pacchetto di prevenzione check up* di cui alla presente convenzione è subordinato al possesso, da parte del singolo assistito, di un'apposita card di riconoscimento.

Il suddetto "tesserino" attesta la sussistenza in capo all'assistito del diritto di avvalersi delle prestazioni dell'Azienda ULSS 8, usufruendo delle tariffe agevolate/scontate praticate in virtù della presente convenzione. L'Azienda ULSS 8 ha l'onere di verificare in capo a ciascun assistito che chieda di avvalersi delle agevolazioni tariffarie derivanti dalla presente convenzione, il possesso della card, nonché l'identità dell'iscritto e la correttezza dei dati contenuti nella suddetta card secondo le procedure operative di cui all'*Allegato 3 Protocollo delle Procedure* e, quanto alle modalità di identificazione, secondo le modalità stabilite da successive intese tra le Parti. L'applicazione delle agevolazioni tariffarie derivanti dalla presente convenzione, in assenza di preventiva verifica effettuata secondo le modalità di cui al precedente comma, non dà diritto all'Azienda ULSS 8 ad alcuna pretesa di integrazione dell'onorario percepito nei confronti di SANI.IN.VENETO.

Prima dell'erogazione della prestazione, l'iscritto provvede in proprio al pagamento delle prestazioni sanitarie prenotate; in questo caso, l'Azienda ULSS 8 rilascia idonea quietanza di pagamento, con espressa indicazione della tipologia e del numero di prestazioni effettuate ed esplicita indicazione della data di emissione e degli onorari corrisposti dall'assistito aderente a SANI.IN.VENETO ai fini del rimborso da parte dello stesso Fondo.

Art. 7 - TARIFFE

Le tariffe applicate per l'insieme delle prestazioni previste nell'ambito della presente convenzione, attualmente in fase di definizione, rappresentano il miglior prezzo garantito dall'Azienda ULSS 8 a SANI.IN.VENETO, e si riferiscono alle prestazioni elencate in dettaglio nell'*Allegato 1 Nomenclatore tariffario prestazioni di diagnostica* e a quelle delle branche ricomprese *nell'Allegato 2 Pacchetto di prevenzione check up*, che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Fatti salvi gli adeguamenti determinati da inderogabili previsioni di legge, le tariffe rimarranno invariate per la durata annuale della sperimentazione di cui alla presente convenzione. Al termine di tale periodo, in caso di rinnovo, l'Azienda ULSS 8 si riserva di rivedere le tariffe e la scontistica applicata a SANI.IN.VENETO.

Alle tariffe indicate l'Azienda ULSS 8 aggiungerà l'importo giornaliero del diverso comfort alberghiero, come indicato *nell'Allegato 2 Pacchetto di prevenzione check up*.

Art. 8 – RELAZIONI FINANZIARIE

Per le prestazioni erogate nell'ambito della presente convenzione, per le quali è previsto il rimborso in forma indiretta da parte di SANI.IN.VENETO delle spese sostenute dai propri assistiti come precisato nell'Art. 7 e nel rispetto delle procedure descritte nell'*Allegato 3 Protocollo delle procedure* si stabilisce che:

- l'Azienda ULSS 8 emetterà tempestivamente fattura al singolo assistito aderente al Fondo. Nella fattura si farà esplicito riferimento alla presente convenzione sottoscritta tra le parti, si riporteranno i dati anagrafici dell'assistito e con dettaglio separato rispetto alla fattura si procederà alla descrizione delle singole voci di

costo connesse alle prestazioni erogate e coperte dalla convenzione secondo quanto specificato nell'allegato 3 *Protocollo delle procedure*;

- SANI.IN.VENETO procederà al rimborso a favore dell'assistito aderente al proprio Fondo entro i successivi 30 giorni dalla data di ricevimento o entro i termini diversi se specificati nell'*Allegato 3 Protocollo delle procedure*;
- l'Azienda ULSS 8 resterà estranea a qualsiasi controversia tra l'assistito aderente al Fondo e SANI.IN.VENETO in caso di mancato o ritardato rimborso in forma indiretta da parte del Fondo medesimo.

Art. 9 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si danno reciprocamente atto che il trattamento dei rispettivi dati personali avverrà nella piena osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia, esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della convenzione e nella misura a ciò strettamente necessaria. L'Azienda ULSS 8, in relazione ai dati personali comunicati dal Fondo s'impegna a rispettare la normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Art. 10 – MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione ed agli allegati che costituiscono parte integrante della medesima, deve essere approvata per iscritto da entrambe le Parti; in caso contrario, la modifica non avrà efficacia tra le Parti.

Art. 11 – DURATA

La presente convenzione ha validità annuale, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e può essere rinnovata. Non è previsto il tacito rinnovo. Le Parti possono dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero pec.

La disdetta avrà decorrenza dal novantesimo giorno a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di disdetta.

Art. 12 – ALLEGATI

Gli allegati alla presente convenzione fanno parte integrante della stessa.

Allegato n. 1: Nomenclatore tariffario prestazioni di diagnostica;

Allegato n. 2: nell'Allegato 2 Pacchetto di prevenzione check up;

Allegato 3: Protocollo delle procedure.

Art. 13 – CONTROVERSIE

Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 14 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo nei casi d'uso ai sensi dell'art. 5 Parte II della Tariffa all. al DPR n. 131/1986 s.m.i., a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo verrà assolta da ciascuna parte contraente sul proprio originale.

Art. 15 - NORMA DI RINVIO

Per ogni aspetto non disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Vicenza,

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'AZIENDA ULSS 8 BERICA

Il Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Per SANI.IN.VENETO

Il Presidente Dr. Antonio Morello

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 2 (Oggetto), 3 (Impegni dell'Azienda U.L.SS. 8), 4 (Impegni del Fondo Sanitario Integrativo SANI.IN.VENETO), 5 (Modalità di presa in carico ed erogazione), 6 (Modalità di accesso alle prestazioni a tariffe convenzionate con utilizzo della card), 7 (Tariffe), 8 (Relazioni finanziarie), 10 (Durata), 13 (Controversie).

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'AZIENDA ULSS 8 BERICA

Il Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Per SANI.IN.VENETO

Il Presidente Dr. Antonio Morello

Allegato n. 1 Nomenclatore tariffario prestazioni di diagnostica

SEDE	CODICE	DESCRIZIONE
Vicenza/Arzignano	89.7A.3 + 89.52	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52)
Vicenza/Arzignano	89.01.3 + 89.52	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: ECG
Vicenza/Lonigo	89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Vicenza/Lonigo	89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO
Vicenza/Montecchio	89.26.1	PRIMA VISITA GINECOLOGICA - Sostituisce 89.26. Incluso: eventuale addestramento all'uso del diaframma vaginale, eventuale prelievo citologico. Non associabile a 89.26.3, 91.48.4
Vicenza/Montecchio	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico
Montecchio	95.02	PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: Esame del visus, Refrazione con eventuale prescrizione di lenti, Tonometria, Biomicroscopia, Fundus oculi con o senza midriasi farmacologica.
Montecchio	89.01.D	VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO. Incluso: Esame clinico parziale, mirato solo ad alcuni aspetti del sistema visivo.
Vicenza	89.7A.7	PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA. Incluso: cod. 89.39.1 Osservazione in epiluminescenza
Vicenza	89.01.7	VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO
Vicenza/Arzignano	89.7C.2	PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale
Vicenza/Arzignano	89.01.Q	VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione e/o controllo del catetere vescicale e/o nefrostomico e/o ureterale

Allegato n. 2: Pacchetto prevenzione check up standard

PACCHETTO CHECK UP STANDARD

1° livello	2° livello (approfondimenti effettuabili nella stessa giornata)
VISITA INTERNISTICA	
ESAMI DI LABORATORIO	
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	
RX TORACE	
MAMMOGRAFIA ECOGRAFIA MAMMARIA	
ECOCOLORDOPPLER TSA	
VISITA CARDIOLOGICA con ECG e ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA	
VISITA OTORINOLARINGOIATRIA	ESAME AUDIOMETRICO
VISITA GINECOLOGICA con pap test (per donna)	COLPOSCOPIA
VISITA UROLOGICA con uroflussometria (per uomo)	
VISITA DERMATOLOGICA	VIDEODERMATOSCOPIA

Comfort alberghiero differenziato per prestazioni erogate come attività di check up. Le tariffe che verranno applicate in aggiunta al costo del pacchetto check up standard saranno comunicate in fase di richiesta.

Allegato n. 3: Modalità di presa in carico ed erogazione delle prestazioni Protocollo delle procedure

Modalità e protocollo di accesso alla scontistica riservata al Fondo Sanitario Integrativo SANI.IN.VENETO

- 1) Per l'accesso alle prestazioni di diagnostica erogate dalla Struttura Sanitaria, da erogarsi nei limiti delle disponibilità delle agende dei professionisti che hanno aderito al convenzionamento, l'assistito del Fondo è tenuto alla prenotazione telefonica tramite CUP telefonando, per il Distretto Est, al numero 0444-752477 e per il Distretto Ovest al numero 0445.423090. Per l'accesso al pacchetto check up standard, l'assistito del Fondo è tenuto alla prenotazione telefonica chiamando il numero 0444.752856 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00 oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo: monica.ronzani@aulss8.veneto.it. Le modalità operative relative all'identificazione degli iscritti al Fondo Sanitario SANI.IN.VENETO sono rinviate a successive intese tra le Parti;
- 2) In caso di riscontro positivo dell'identificazione, avvio della procedura SANI.IN.VENETO con prenotazione della prestazione/pacchetto check up. In caso di riscontro negativo dell'identificazione, diniego della prenotazione come assistito del Fondo;
- 3) La Struttura Sanitaria garantisce agli iscritti al Fondo, previa identificazione e verifica di cui al punto n. 1, una scontistica dell'8% sulle prestazioni di diagnostica effettuate e di cui all'All. 1 e le tariffe del pacchetto prevenzione check up standard di cui all'Allegato 2;
- 4) L'iscritto provvede in proprio al pagamento delle prestazioni sanitarie erogate. La Struttura sanitaria rilascia idonea quietanza di pagamento, con separata indicazione della tipologia e del numero di prestazioni effettuate, esplicita indicazione della data di emissione e degli onorari corrisposti dall'assistito SANI.IN.VENETO ai fini del rimborso da parte dello stesso Fondo di quanto previsto dal Nomenclatore per le prestazioni sanitarie effettuate.